

CORTE DI CASSAZIONE

Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2009, n. 13896

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, la giurisdizione è distribuita fra giudice ordinario e amministrativo, ai sensi degli articoli 82 e seguenti del T.U. n. 570/1960, e successive modificazioni, con attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione in tema di operazioni elettorali e con attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione riguardo alle controversie relative all'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica.

Omissis

... secondo i principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite, in tema di contenzioso elettorale amministrativo (da ultimo Cass. S. U. 29 ottobre 2007, n. 22640; 4 maggio 2004, n. 8469; 29 luglio 2003, n. 11646), la giurisdizione è distribuita fra giudice ordinario e amministrativo, ai sensi degli artt. 82 e segg. della legge 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147 e della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 6, con attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione in tema di operazioni elettorali, la cui regolarità in relazione alle norme che le disciplinano è stabilita nel pubblico interesse e possono sussistere solo posizioni d'interesse legittimo, e con attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione riguardo alle controversie relative all'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica, in quanto hanno ad oggetto diritti soggettivi, ancorché s'impugnino provvedimenti amministrativi, poiché in tali ipotesi, secondo la previsione legislativa, la decisione verte sul diritto soggettivo all'elettorato attivo o passivo, con attribuzione al giudice del potere di porre nel nulla i provvedimenti illegittimi e attribuire la carica elettiva all'avente diritto;

Omissis